



VII LEGISLATURA

LXVII SESSIONE ORDINARIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

Martedì 3 febbraio 2004

Presidenza del Presidente Carlo LIVIANTONI

Vice Presidenti: Vannio BROZZI - Pietro LAFFRANCO

INDICE

Presidente	pag. 1
Oggetto N. 1	
Approvazione dei processi verbali delle precedenti sedute.	pag. 1
Presidente	pag. 1
Oggetto N. 2	
Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale.	pag. 2
Presidente	pag. 2, 4, 5
Lorenzetti, <i>Presidente della Giunta regionale</i>	pag. 3
Melasecche	pag. 4
Laffranco	pag. 4



Oggetto N. 3

Norme per l'attività edilizia.

**Norme per il recupero a fini abitativi e turistico-ricettivi
dei sottotetti e di altri volumi immobiliari.**

Presidente

pag. 5

pag. 5, 18, 24,
28

Tippolotti, *Relatore di maggioranza*

pag. 6

Melasecche, *Relatore di minoranza*

pag. 18, 28

Donati, *Relatore di minoranza*

pag. 25

Presidente

pag. 28

Oggetto N. 3

Norme per l'attività edilizia.

**Norme per il recupero a fini abitativi e turistico-ricettivi
dei sottotetti e di altri volumi immobiliari.**

Presidente

pag. 30

pag. 30, 31, 32,
33, 34, 36,
37

Melasecche, *Relatore di minoranza*

pag. 30, 33, 36

Laffranco

pag. 31

Modena

pag. 32

Tippolotti, *Relatore di maggioranza*

pag. 32, 36

Antonini

pag. 34



VII LEGISLATURA LXVII SESSIONE ORDINARIA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARLO LIVIANTONI.

La seduta inizia alle ore 10.07.

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Non essendo presenti i Consiglieri in numero legale, sospendo la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 10.09.

La seduta riprende alle ore 10.28.

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Colleghi, prendere posto. Essendo presenti i Consiglieri regionali in numero legale, dichiaro aperta la seduta.

OGGETTO N. 1

APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE.

PRESIDENTE. Do notizia dell'avvenuto deposito presso la Segreteria del Consiglio, a norma dell'art. 35 - comma secondo - del Regolamento interno, dei processi verbali relativi alla seguente seduta:

- 27/01/2004.

Non essendoci osservazioni, detti verbali si intendono approvati ai sensi dell'art. 28 - comma terzo - del medesimo Regolamento.



OGGETTO N. 2

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

PRESIDENTE. Comunico l'assenza dei Consiglieri Renzetti, Ripa di Meana e Spadoni Urbani per motivi di salute.

Comunico che l'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, ha deciso, ai sensi dell'**art. 69 - comma terzo** - del Regolamento interno, di iscrivere all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

OGGETTO N. 349

Interventi urgenti per garantire sicurezza lungo la strada statale Flaminia nel tratto tra Foligno e Nocera Umbra.

MOZIONE DEL CONSIGLIERE ANTONINI

ATTO N. 1995

OGGETTO N. 350

Minacciata chiusura del reparto magnetico dell'A.S.T. (Acciai Speciali Terni) - Iniziativa della Regione dell'Umbria a sostegno della lotta intrapresa dalle maestranze.

MOZIONE DEL CONSIGLIERE DONATI

ATTO N. 1998

Comunico che il Presidente della Giunta regionale ha fornito, ai sensi dell'**art. 58** del Regolamento interno, **risposta scritta** ai seguenti atti:

ATTO N. 1344 - INTERROGAZIONE del Consigliere Laffranco, concernente:
"Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Protocollo d'intesa I.N.A.I.L.-I.S.PE.S.L.-
REGIONI ai fini della creazione di un sistema informativo comune".



ATTO N. 1529 - INTERROGAZIONE del Consigliere Laffranco, concernente: "Centro Agroalimentare dell'Umbria - Rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti del Centro medesimo su spese effettuate nel primo semestre dell'anno 2002".

Colleghi Consiglieri, prima di dare la parola alla Presidente della Giunta regionale per una sua breve comunicazione, vorrei comunicare al Consiglio che è intenzione dell'Ufficio di Presidenza convocare il Consiglio regionale a Terni per il giorno lunedì 9, sempre che esistano condizioni non confliggenti con l'organizzazione dei lavori, essendo il 9 la giornata del Comitato direttivo dell'AST ThyssenKrupp. È una linea di indirizzo; oggi lo convocheremo formalmente, salvo sconvocarlo, se ci fossero iniziative concomitanti, per aggiornarlo alla seduta successiva.

Voglio aggiungere che la seduta di oggi, per l'impegno che ha il Governo regionale di confrontarsi con il Governo nazionale sulla questione AST, sarà dedicata esclusivamente alla legge sull'edilizia, che abbiamo all'ordine del giorno, cercando anche di stringere i tempi della discussione, possibilmente, per quello che il dibattito consente.

La parola per la comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

LORENZETTI, *Presidente della Giunta regionale*. È una comunicazione breve, e in linea con quanto il Presidente ci ha appena comunicato sulla convocazione del Consiglio regionale il 9 a Terni. La mia richiesta, oggi, è di chiedere al Consiglio regionale di esprimere, con un ordine del giorno del Consiglio, solidarietà allo sciopero che il giorno 6 febbraio tutta la città di Terni, e quindi tutta l'Umbria, ha promosso in difesa del magnetico e del sito produttivo dell'AST di Terni.

Questa è la prima richiesta che avanzo all'intero Consiglio regionale, con una richiesta ulteriore, quella di devolvere il gettone di presenza di ognuno di noi, della seduta di oggi o di quella del 9 a Terni, alle RSU, così come ha fatto la Città di Terni, con il Premio San Valentino, così come stanno facendo commercianti, artigiani ed altri, per sostenere la battaglia che i lavoratori in prima persona stanno sostenendo sulla propria pelle, perché i giorni di sciopero costano sugli stipendi dei lavoratori e perché le iniziative di battaglia



costano. Quindi chiedo al Consiglio regionale, ai singoli Consiglieri regionali, di devolvere il gettone della seduta di oggi o di quella del 9 per sostenere questa causa, avanzando la richiesta di consegnarli alle RSU dell'AST di Terni.

PRESIDENTE. Prego, Consigliere Melasecche.

MELASECCHÉ. Condivido, indubbiamente, che si convochi il Consiglio regionale a Terni. Nel caso specifico, ieri sera, da parte di alcuni Consiglieri c'è stata la proposta di non riunire il Consiglio comunale il 9 per protesta, mentre io ritengo, come d'altronde è stata fatta proposta scritta da parte dei Consiglieri del centrodestra, di riunire permanentemente il Consiglio Comunale. Quindi credo che la proposta di riunire il Consiglio regionale a Terni vada in tutt'uno con la riunione permanente del Consiglio Comunale, per le ragioni che sono state dette. Concordo anche, ovviamente, per quanto riguarda la devoluzione di una somma che andrà definita.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni o interventi diversi, suggerisco e promuovo, come Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, una disponibilità personale dei Consiglieri regionali, non essendo questa cosa soggetta a voto del Consiglio. Quindi farò predisporre una carta in cui il singolo Consigliere autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a raccogliere questa somma e devolverla secondo le intenzioni e le indicazioni date dalla Presidente della Giunta regionale.

Consigliere Laffranco, prego, sull'ordine dei lavori.

LAFFRANCO. Presidente, c'è stato un piccolo qui pro quo riguardo alla convocazione di questo Consiglio regionale, perché è stata esclusa dall'ordine del giorno, come invece era stato deciso, la seduta di Question Time. Anche a nomi dei colleghi dell'opposizione, chiedo di decidere stamattina quando riconvocare il Consiglio per la seduta di Question Time, che tra l'altro è saltata già nella precedente sessione. Se la Giunta fosse pronta, andrebbe bene anche domattina; mi rendo conto che potrebbe essere necessario arrivare a martedì o



mercoledì prossimo. L'importante sarebbe non andare oltre martedì o mercoledì prossimo, perché altrimenti l'urgenza, che è a fondamento del Question Time, viene meno.

PRESIDENTE. Penso che questo problema sia difficile farlo risolvere adesso dal Consiglio, proprio perché abbiamo immaginato di fare il Consiglio a Terni il 9, e forse, se il 9 coincide con iniziative di altro tipo, non potrà essere tenuto, quindi può darsi che dobbiamo spostarlo a martedì; quindi, fissare fin da adesso una data... credo che l'Ufficio di Presidenza, alla fine del Consiglio, possa determinare una data in cui fare la Question Time in tempi che consentano alla Giunta di rispondere ed ai Consiglieri di porre le domande ex novo, quelle urgenti, non quelle che non sono urgenti.

OGGETTO N. 3

NORME PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Relazione della Commissione Consiliare: II

Relatore di maggioranza: Consr. Tippolotti

Relatori di minoranza: Consr. Melasecche Germini - Consr. Donati

Tipo atto: Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

Iniziativa: G.R. Delib. n. 1858 del 02/12/2003

NORME PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI E TURISTICO-RICETTIVI DEI SOTTOTETTI E DI ALTRI VOLUMI IMMOBILIARI.

Relazione della Commissione Consiliare: II

Relatore di maggioranza: Consr. Tippolotti

Relatori di minoranza: Consr. Melasecche Germini - Consr. Donati

Tipo atto: Proposta di legge regionale

Iniziativa: Consr. Modena, Sebastiani e Laffranco

Atti nn. 1951-1206 e 1951-1206/bis

PRESIDENTE. Prego, Consigliere Tippolotti.



TIPPOLOTTI, *Relatore di maggioranza*. Presidente, rispetto alla sua richiesta di contenere i tempi, devo dire che, essendo l'atto in discussione complesso ed anche denso di materie, la relazione non sarà brevissima; cercheremo di farla nel più breve tempo possibile.

Con il presente disegno di legge, si intende disciplinare in un unico testo normativo l'attività edilizia, e in particolare le tematiche connesse ai titoli abilitativi, ai relativi procedimenti, all'agibilità degli edifici, alla destinazione d'uso degli edifici, all'utilizzo dei vani e al miglioramento del comfort ambientale, al risparmio energetico negli edifici medesimi, nonché alla sostenibilità ambientale in edilizia e in architettura ecologica.

L'esigenza di una disciplina regionale in materia si è resa urgente alla luce della recente evoluzione normativa nazionale, conseguente all'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", alla riforma del Titolo V della Costituzione, di cui alla legge n. 3 dell'ottobre 2001, all'emanazione della legge 131/2003, la cosiddetta legge La Loggia, ed alle più recenti norme contenute nel decreto legislativo del 30 settembre, n. 269, in materia di condono edilizio.

Il testo unico di cui al D.P.R. 380 ha riordinato le numerose disposizioni statali in un unico corpo normativo, introducendo anche alcune innovazioni, tra le quali la riconduzione dei titoli abitativi a due tipi: il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività, in luogo dei precedenti (concessione edilizia, autorizzazione edilizia e denuncia di inizio attività); l'introduzione dello Sportello Unico per l'edilizia, l'eliminazione di aggravii procedurali in materia edilizia, la previsione di un solo procedimento per l'agibilità degli edifici.

Il citato testo unico è entrato in vigore il 1° luglio u.s., nel contesto di una nuova e diversa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni prevista dalla legge costituzionale predetta 3/2001. Le disposizioni contenute nella normativa edilizia nazionale, pur nella loro unitarietà di fondo, alla luce della riforma costituzionale e della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, vanno disaggregate in riferimento ai loro contenuti, in relazione al fatto che la materia edilizia fa parte dell'urbanistica, e quindi del governo del territorio, in cui le Regioni e gli enti locali, a seconda degli argomenti trattati, esercitano ruoli e funzioni molto diversi.



Alcuni contenuti del testo unico sono vocazionalmente di maggiore competenza nazionale, quali: la normativa tecnica per l'edilizia, la normativa sismica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la sicurezza degli impianti, il contenimento del consumo di energia, oltre alle norme di carattere penale, che riguardano solo lo Stato.

Altri contenuti, nell'ambito dei principi generali che nel disegno di legge sono provvisoriamente individuati all'Art. 46, comma 1, vedono le Regioni e il sistema delle autonomie locali con una più ampia potestà legislativa e regolamentare, quali: i titoli abilitativi, gli oneri per le trasformazioni, la vigilanza, le responsabilità e le sanzioni amministrative. Fino alla concreta attuazione da parte del Governo della legge 131/2003, al fine di individuare nell'ambito delle materie concorrenti le norme di principio rispetto alle altre cosiddette "cedevoli", non appaiono certe né definite quali siano quelle di principio contenute nel D.P.R. 380, che peraltro prevede numerose norme ordinarie e di dettaglio; quindi resta difficoltoso per le Regioni il compito di esprimersi al riguardo, differenziando tra norme di principio ed altre. Con riferimento anche alla sentenza della Corte Costituzionale 303, che ha ricondotto la materia edilizia relativa alla disciplina dei titoli abilitativi quale materia concorrente nell'ambito del governo del territorio, si può sostenere, comunque, che costituiscono norme di principio le seguenti:

- a) definizione, caratteristiche ed efficacia dei titoli abilitativi, permesso di costruire e denuncia di inizio attività;
- b) onerosità dei titoli abilitativi;
- c) intervento sostitutivo regionale, nell'ipotesi di inerzia dei Comuni;
- d) certificazione di agibilità;
- e) obbligo dei controlli sulla vigilanza;
- f) obbligo delle sanzioni amministrative o di ripristino in caso di accertamento di opere realizzate senza titolo abilitativo o in difformità ad esso;
- g) alcune disposizioni concernenti il rispetto della normativa tecnica per l'edilizia, di cui alla Parte II del D.P.R. 380, che non rientrano tra quelle di esclusivo rilievo statale;
- h) istituzione di un'unica struttura amministrativa comunale che curi i rapporti tra amministrazione e privati per tutti gli aspetti inerenti le pratiche edilizie.

Nel caso, invece, del decreto legislativo 269, all'Art. 32 (il cosiddetto condono edilizio), è



da ritenere norma di principio l'ammissibilità del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria in conseguenza del condono edilizio, e non le numerose norme di dettaglio ivi riportate. Rispetto a tali norme di principio, la Regione può legittimamente operare con norme di dettaglio, restando comunque inteso che è di esclusiva competenza regionale la disciplina dei vari procedimenti, fatti salvi comunque i poteri regolamentari sulle funzioni attribuite agli enti locali.

Pertanto, in attesa delle definitive normative statali, la Giunta regionale ritiene necessaria ed urgente l'adozione del presente disegno di legge, sia per assumere le innovazioni e le semplificazioni introdotte dal testo unico, che per accordarle con la normativa regionale in materia di pianificazione territoriale.

Il disegno di legge ha prestato particolare riguardo al principio di economicità quale criterio per regolare i rapporti tra pubblica amministrazione e privato, al fine di dare certezza e tempi necessari ai vari procedimenti amministrativi, senza aggravio delle competenze degli uffici comunali.

In attuazione di tale principio, spetta alle amministrazioni comunali, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza e trasparenza dei procedimenti, il compito di fissare precise indicazioni in merito alle opere realizzabili, attraverso la pianificazione e regolamentazione urbanistica, ed edilizia ed urbanistica, già ad essi conferita, nonché spetta all'attuatore realizzare gli interventi in tempi e procedure certe. Ciò consente ai Comuni di ridurre lo svolgimento di attività amministrative, ma con adeguate forme di controllo sull'attività edilizia svolta.

Le principali innovazioni rispetto al D.P.R. 380, contenute nel testo del disegno di legge, riguardano:

- l'ampia obbligatorietà della denuncia di inizio attività e la possibilità di ottenere il permesso di costruire in determinati casi, anche attraverso apposito procedimento abbreviato;
- lo Sportello Unico per l'edilizia, con funzione di *front office* nel rapporto tra amministrazione e privati, al quale il Comune può assegnare anche le responsabilità dell'intero procedimento edilizio e le funzioni dello Sportello Unico per le attività produttive;



- l'obbligatorietà di istituire la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, per lo svolgimento di funzioni consultive esclusivamente tecniche, finalizzate al rilascio di titoli abilitativi in aree, ambiti o immobili di qualità ambientale e/o architettonica;
- l'introduzione di specifici controlli a campione per le certificazioni asseverate presentate, nonché per le opere realizzate;
- precise disposizioni sulle forme ed i contenuti relativi al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale;
- la disciplina sui provvedimenti abilitativi, in relazione alla modifica della destinazione d'uso degli immobili;
- le norme per il riuso di vani negli edifici;
- le norme per il comfort ambientale ed il risparmio energetico;
- le norme per la sostenibilità ambientale in edilizia e di architettura ecologica, con rinvio a successive normative regolamentari;
- la disciplina delle variazioni essenziali;
- le norme per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo edilizio ed urbanistico, anche in riferimento al decreto legislativo 269, Art. 32.

In merito al decreto legge sopra citato, la Regione si riserva una specifica iniziativa normativa in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, anche innovazione del Titolo IV del D.P.R. 380, e in tale sede valutare le ipotesi di sanatoria secondo i sottoindicati principi:

- a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico, architettonico e culturale dei centri storici, degli elementi del paesaggio antico, dei siti di interesse naturalistico, nonché del territorio agricolo;
- b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio, così come definito dal sistema della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, anche mediante la revisione della legge regionale 31/97, prevedendo modalità di co-pianificazione nella formazione ed approvazione dei piani;
- c) pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle attività di controllo e di vigilanza, anche con l'assegnazione alle Provincie di particolari funzioni in materia;
- d) generale non sanabilità delle violazioni in contrasto con la strumentazione urbanistica



vigente.

Comunque c'è da dire, signor Presidente e signori Consiglieri, che l'Umbria non è vittima di urbanizzazioni selvagge, come appare dalle comunicazioni dei Comuni sugli abusi edilizi rilevati negli anni 2002/2003, che seppure non raggiungono il migliaio di unità, riguardano tipologie minime, in gran parte sanabili con l'attuale legislazione, in quanto conformi alle previsioni urbanistiche. Tutto ciò anche a chiarezza di quanto apparso su alcuni organi di informazione, su indagini svolte da alcuni istituti, che desumono l'attività abusiva esclusivamente raffrontando il numero delle concessioni edilizie a quello dei nuovi allacci ENEL.

Illustro brevemente i singoli articoli del disegno di legge.

Agli Artt. 1 e 2 si individua l'oggetto, i principi e le finalità, nonché l'ambito di applicazione della normativa, con riferimento ai principi desumibili dalle normative statali.

L'Art. 3 contiene le definizioni degli interventi edilizi relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, interventi di nuova costruzione ed opere interne.

L'Art. 4 prevede l'obbligo per i Comuni di istituire un organo consultivo, quale la Commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio, a supporto delle amministrazioni comunali. Tale organo sostituisce la precedente Commissione Edilizia, e ad esso viene demandato un parere obbligatorio, ma non vincolante, nei soli casi di intervento riguardante beni, zone o immobili di interesse paesaggistico e storico, e relativamente agli aspetti di compatibilità idrogeologica ed idraulica, nonché sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio dei piani attuativi. Il regolamento edilizio comunale stabilisce il funzionamento di tale organo ed eventuali e ulteriori casi nei quali è necessario acquisirne il parere.

All'Art. 5 viene previsto lo Sportello Unico per l'edilizia, che i Comuni, con propria autonomia organizzativa, sono tenuti ad istituire. Lo Sportello riceve le varie istanze in materia edilizia, cura i rapporti e le informazioni tra le amministrazioni e i privati, e trasmette i relativi provvedimenti, nonché adotta ogni adempimento in materia di accesso ai documenti amministrativi, ed acquisisce tutti i pareri, assensi e autorizzazioni necessari al provvedimento inerente i titoli abilitativi. È lasciata la facoltà ai Comuni di affidare allo



Sportello Unico anche la responsabilità di procedimenti e di svolgere i compiti e le funzioni previste per lo Sportello Unico per le attività produttive. La Giunta regionale corrisponde contributi ed incentivi ai Comuni che costituiscono lo Sportello Unico in forma associata.

All'Art. 6 si stabilisce che i titoli abilitativi sono: il permesso di costruire, acquisito anche mediante eventuale procedimento abbreviato, e la denuncia di inizio attività (la cosiddetta DIA); sono altresì definite le caratteristiche e l'efficacia.

La normativa, all'Art. 7, effettua una ricognizione degli interventi edilizi che possono essere ottenuti liberamente, senza alcun titolo abilitativo. Si tratta della trasformazione edilizia relativa a: manutenzione ordinaria; eliminazione delle barriere architettoniche, con alcune limitazioni; opere temporanee di ricerche geognostiche; opere pertinenziali e di arredo degli edifici non qualificati quali nuove costruzioni; opere interne degli edifici e cambiamento d'uso di parti delle unità immobiliari. All'Art. 32, e al comma 6, questo aspetto viene ulteriormente regolamentato; per il cambio di destinazione d'uso è previsto l'obbligo della comunicazione al Comune, con le inerenti attestazioni sul rispetto delle normative di sicurezza igienico-sanitaria.

L'Art. 8 disciplina le modalità per l'approvazione delle opere edilizie delle pubbliche amministrazioni per le quali non trovano applicazione le disposizioni sui titoli abilitativi previsti dalla normativa, poiché assoggettate a procedimenti speciali previsti da apposite disposizioni di legge, per valutarne anche la conformità urbanistica, edilizia ed ambientale.

All'Art. 9 la norma prevede che i procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), o valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357, siano definiti preliminarmente alla presentazione delle istanze inerenti i titoli abilitativi, o prima dell'avvio del procedimento relativo all'adozione del piano attuativo.

All'Art. 10 viene istituita una nuova certificazione, che lo Sportello Unico è tenuto a rilasciare a chi ne faccia richiesta, concernente l'esistenza e la qualità dei vincoli che interessano un immobile da assoggettare a titolo abilitativo. Il Comune può disciplinare le modalità e gli ulteriori contenuti.

Il lavoro della Commissione ha portato all'inserimento di un nuovo articolo, il 10/bis, rubricato: "Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese edili". Con questo articolo si è inteso estendere a tutto il settore dell'edilizia i procedimenti per la verifica della regolarità



contributiva, ai sensi dell'Art. 3, comma 8, del decreto legislativo 494, così come modificato dal decreto legislativo 276/2003, individuando specifici adempimenti in capo allo Sportello Unico per l'edilizia, al direttore dei lavori ed al committente.

Il documento unico di regolarità contributiva (il cosiddetto DURC), che comprende anche la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice dei lavori autonomi in relazione ai lavori da affidare, da presentare sia prima dell'inizio dei lavori che alla loro conclusione, costituisce una metodologia concreta che potrà sconfinare l'ampia evasione contributiva riscontrata nel settore.

All'Art. 11, per assicurare uniformità nell'applicazione delle normative, la Regione dovrà emanare apposite norme regolamentari concernenti i criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie e delle altezze, delle distanze relative all'edificazione, nonché per l'applicazione delle norme in materia di contributo di costruzione.

All'Art. 12 si stabiliscono gli interventi subordinati al permesso di costruire, in quanto più rilevanti dal punto di vista della trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio.

All'Art. 13 viene precisato che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presenza delle opere di urbanizzazione o all'impegno degli interessati a realizzarle insieme all'intervento edilizio; al comma 2 è prevista una misura di salvaguardia, che comporta l'obbligo da parte del Comune di sospendere le determinazioni sulle domande di permesso di costruire che risultino in contrasto con le previsioni e gli strumenti urbanistici adottati.

L'Art. 14 definisce la struttura comunale cui compete l'emanazione ed il rilascio del permesso di costruire, nonché le condizioni di legge da rispettare, oltre al caso di applicazione dei poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti dall'Art. 18.

All'Art. 15 è prevista l'efficacia temporale del permesso di costruire, nonché la possibilità del rilascio di nuovo titolo abilitativo per le opere non eseguite nel termine di validità di quello originario, oltre al caso di decadenza del medesimo.

All'Art. 16 si disciplina l'intero procedimento in sede comunale per l'esame delle domande e il rilascio del permesso di costruire; sono stabilite le distinte funzioni e competenze delle strutture comunali interessate:

a) lo Sportello Unico per l'edilizia per il ricevimento della domanda, per l'acquisizione, anche attraverso conferenze dei servizi, dei necessari pareri, assensi ed autorizzazioni;



b) il responsabile del procedimento per l'istruttoria degli atti e la valutazione definitiva in merito alla conformità urbanistico-edilizia del progetto;

c) il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale.

La normativa prevede il rispetto dei termini temporali, che per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono raddoppiati.

All'Art. 17, il permesso di costruire può essere acquisito anche mediante il procedimento edilizio abbreviato, previsto da questo articolo. Infatti, con l'esclusione degli interventi nelle zone A (centri storici) e nelle zone E (zone agricole), la domanda dell'interessato, integrata della dichiarazione asseverata da parte del progettista, nonché l'avvenuto accertamento sulla completezza degli atti e l'acquisizione dei pareri, assensi ed autorizzazioni necessarie da parte dello Sportello Unico, consente di ottenere il titolo abilitativo ad iniziare le opere, se il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale non abbia adottato nei termini stabiliti il provvedimento di diniego sull'istanza presentata, ferme restando le procedure previste dal decreto legislativo n. 490/99 e le competenze della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

La normativa prevede le ulteriori condizioni e limitazioni connesse al titolo abilitativo, e comunque sono previsti i controlli successivi di cui all'Art. 39, sia sulle opere che in merito alle asseverazioni del progettista.

All'Art. 18 si disciplina l'intervento sostitutivo conferito alla Provincia, in caso di inerzia del Comune, per il rilascio del permesso di costruire nei termini previsti dall'Art. 16.

All'Art. 19 si determinano le condizioni per cui gli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività si connotano nel disegno di legge come obbligatori alle condizioni stabilite al comma 1. Nell'elencazione degli interventi sono ricompresi tutti quelli che non attengono l'attività edilizia libera e non assoggettati al permesso di costruire; inoltre, la cosiddetta DIA viene estesa ad altri interventi edilizi minori, nonché agli interventi sottoposti al permesso di costruire, se già disciplinati dalle necessarie previsioni planivolumetriche, tipologiche, costruttive, di destinazione d'uso contenute in piani attuativi o nei PRG, parte operativa. È prevista altresì la possibilità di eseguire con la DIA alcune limitate varianti al permesso di costruire già rilasciato, anche in corso d'opera. La normativa prevede le ulteriori condizioni e



limitazioni connesse a tale titolo abilitativo. I Consigli comunali, su richiesta dell'interessato, sono tenuti ad operare una ricognizione dei piani attuativi con previsioni planovolumetriche di cui sopra per selezionare gli interventi da sottoporre a DIA.

All'Art. 20 si definiscono le procedure per la DIA, da presentare allo Sportello Unico per l'edilizia almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. La DIA deve contenere l'asseverazione del progettista, la quantificazione del contributo di costruzione e l'indicazione del direttore dei lavori dell'impresa che li esegue. Come per il permesso di costruire, essa è valida per quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. L'articolo definisce l'intero procedimento in sede comunale, ivi comprese le condizioni e modalità per l'acquisizione dei pareri, assensi e autorizzazioni necessarie. La DIA è assoggettata al solo controllo preventivo di carattere formale sugli atti allegati e sulle caratteristiche delle tipologie ammesse all'intervento e sul calcolo del contributo di costruzione, fatti salvi i controlli successivi, di cui all'Art. 38, sia sulle opere che in merito alle asseverazioni del progettista.

All'Art. 21 si disciplina il procedimento in sede comunale per le autorizzazioni e i provvedimenti in materia ambientale (decreto legislativo n. 490/99) in base alle funzioni [subdelegate] ai Comuni con legge regionale 31/97.

Il Titolo III, artt. 22, 23, 24, 25, 26 e 27, attiene la disciplina per il contributo di costruzione, che viene corrisposto al Comune dal titolare del permesso di costruire o della DIA. Negli artt. 22, 23 e 24 il contributo resta ripartito in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Il Comune stabilisce gli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione, mentre stabilisce il contributo sul costo di costruzione e le relative modalità applicative, con riferimento al costo massimo ammissibile per l'edilizia residenziale pubblica, stabilito periodicamente dalla legge nei limiti stabiliti dall'Art. 24.

Gli Artt. 25 e 26 definiscono i casi di esonero dal pagamento del contributo di costruzione e gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, mentre l'Art. 27 disciplina il contributo di costruzione rispetto alle opere e impianti non destinati alla residenza.

Il Titolo IV, Capo 1 - Artt. 28, 29 e 30 - riguarda la verifica delle opere realizzate in base al certificato di agibilità, che viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale sulla base della dichiarazione di conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, sottoscritto congiuntamente dal progettista e dal richiedente, nonché



sulla base di altre dichiarazioni previste dalla normativa. È previsto che, in caso di mancato rilascio del certificato nei termini prestabiliti, l'agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nei documenti e dichiarazioni presentati. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli a campione nei casi di formazione del silenzio/assenso ed in caso di autodichiarazione dell'interessato ai fini igienico-sanitari.

L'Art. 31 definisce le variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire e alla DIA, con rilievo anche ai fini dell'applicazione del Titolo IV, Capo 1, del D.P.R. 380, in materia di abusivismo.

Il Titolo V, relativo al mutamento delle destinazioni d'uso e all'uso dei vani degli edifici, si compone degli Artt. 32, 33, 34 e 35.

L'Art. 32 è relativo ai mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, e conferma tra i compiti della pianificazione urbanistica quello di individuare gli usi prevalenti e compatibili nei diversi ambiti del territorio comunale e negli edifici. I cambi di destinazione d'uso possono essere attuati con opere edilizie o senza opere, e per essi la normativa prevede il titolo abilitativo necessario anche in relazione alle diverse tipologie di intervento edilizio. Sono stabiliti i casi che non costituiscono mutamento della destinazione d'uso per le attività agrituristiche, per parti non superiori al 30% delle superficie dell'unità immobiliare e dei relativi locali accessori, per i quali comunque dovranno essere rispettate le normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

Agli Art. 33 e 34 le disposizioni consentono, per gli edifici esistenti destinati prevalentemente a residenza, l'utilizzazione dei vani posti al piano sottotetto, o anche terreno, nel caso in cui non raggiungano i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale della Sanità 5 luglio 1975, purché siano garantiti i requisiti minimi di abitabilità e di efficienza degli impianti e delle soluzioni tecniche, edilizie ed architettoniche.

Signori Consiglieri, la Commissione ha provveduto ad abbinare nella discussione, ai sensi del comma 2 dell'Art. 23 del Regolamento interno, la proposta di legge di cui all'atto n. 1206, di iniziativa dei Consiglieri Modena, Sebastiani e Laffranco, concernente: "Norme per il recupero ai fini abitativi e turistico-ricettivi dei sottotetti e di altri volumi immobiliari".

L'Art. 33, quindi, è stato modificato, dando comunque la possibilità ai Comuni di disporre l'esclusione di parte del territorio dall'applicazione della norma e di introdurre particolari



prescrizioni volte alla tutela dei caratteri tipologici ed architettonici degli edifici. All'Art. 35 sono previsti ampliamenti posti in contiguità ai vani di edifici esistenti alle stesse condizioni minime dei nuovi vani previste agli Artt. 33 e 34.

Il Titolo VI costituisce il recepimento delle disposizioni di cui alla legge regionale 38/2000, con norme per garantire il miglioramento del comfort ambientale e il risparmio energetico negli edifici. La normativa, al fine di favorire migliori soluzioni tecniche per il risparmio energetico negli edifici, consente di escludere dal calcolo delle volumetrie e dell'altezza degli edifici gli extraspessori delle murature perimetrali esterne e dei solai, entro i limiti prestabiliti.

La normativa, all'Art. 37, al fine di migliorare le soluzioni bioclimatiche negli edifici, sempre per il risparmio energetico, consente di realizzare, in deroga al calcolo delle volumetrie urbanistiche e della superficie utile degli edifici medesimi, elementi accessori quali verande, serre, spazi collettivi interni e vetrate. L'efficienza di tali elementi, ai fini previsti dalla normativa, deve essere dimostrata attraverso una specifica relazione concernente il calcolo dell'energia risparmiata, che comunque sia nel rispetto delle limitazioni previste al comma 3 dello stesso articolo.

Il Titolo VII si occupa della vigilanza sull'attività edilizia. L'Art. 38 disciplina le modalità di controllo della corrispondenza delle opere in corso di realizzazione rispetto al titolo abilitativo, anche mediante controlli a campione che ricomprendano anche le dichiarazioni rilasciate dai progettisti nel procedimento di DIA, o di permesso di costruire mediante procedimento abbreviato, nonché le agibilità.

Il Titolo VIII costituisce normativa di raccordo con le disposizioni contenute nella parte seconda del D.P.R. 380 riguardo la normativa tecnica per l'edilizia. Sono confermate le disposizioni regionali vigenti di cui alle leggi regionali 61/81 e 25/82, in materia di vigilanza e controlli ex lege 64/74 e 1086/71, svolte queste ultime dalle Provincie. Le relative denunce dei lavori di costruzione in zone dichiarate sismiche e le denunce delle opere in conglomerato cementizio armato e precompresso ed a struttura metallica, nonché ogni altro adempimento inerente, sono presentate allo Sportello Unico comunale, che provvede alla trasmissione alla Provincia ai fini dei successivi adempimenti di competenza della medesima.

Mi rendo conto, Presidente, che la materia è complessa, e la relazione può risultare anche



eccessivamente tediosa. Abbiamo sintetizzato al massimo, il problema è che la materia in sé è estremamente complessa, e credo che necessiti da parte del Consiglio della dovuta attenzione.

Proseguendo, all'Art. 40 sono previsti gli interventi agevolati in caso di realizzazione di opere di prevenzione sismica del patrimonio edilizio, di cui alla l.r. 23 ottobre 2002, n. 18.

All'Art. 41, il parere sugli strumenti urbanistici è conferito in capo al Comune, secondo la disciplina della legge regionale 31/97.

L'Art. 42 definisce metodologie, criteri e tecniche in materia di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi e di architettura ecologica, demandando la relativa disciplina di dettaglio a successive norme di indirizzo regionale.

Titolo IX - Norme finali e transitorie - articoli da 42 a 47: disciplina gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici generali in caso di decadenza dei vincoli espropriativi, equiparandoli sostanzialmente alle disposizioni regionali che attengono gli ambiti agricoli; disciplina altresì gli interventi consentiti in assenza del piano attuativo obbligatorio per le sole finalità di recupero degli immobili esistenti negli ambiti interessanti.

L'Art. 44 prevede che la Giunta regionale debba emanare atti di indirizzo su vari aspetti della normativa per i quali viene prevista una maggiore coerenza, rendendoli, in alcuni casi, direttamente applicabili trascorsi 6 mesi dalla loro emanazione, al fine di assicurare un'omogenea applicazione della normativa edilizia sul territorio regionale.

All'Art. 45 la normativa rinvia ad un'ulteriore legge regionale la disciplina in materia di vigilanza sulle attività urbanistica ed edilizia, responsabilità e sanzioni sulla base dei principi di cui al Titolo IV del D.P.R. 380, per regolare anche le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi e sanatori. La norma prevede principi di riferimento per la nuova legge da emanare entro il 30.06.2004.

Con riferimento al decreto legislativo 269/2003, convertito in legge il 24 novembre 2003, con la n. 326, in materia di condono edilizio i Comuni debbono sostenere i relativi procedimenti fino alla legge regionale, ferma restando la facoltà di presentazione delle domande di sanatoria per gli eventuali effetti sugli aspetti penali di relativa competenza statale. La normativa dà la prevalenza delle disposizioni della legge rispetto alla normativa urbanistico-edilizia di Comuni e Province per assicurarne l'immediata coerenza.



L'Art. 47 contiene le norme di principio alle quali fa riferimento tutta la legge, in attesa della ricognizione dei principi fondamentali da parte dello Stato, ai sensi dell'Art. 1, comma 4, della Legge 131. Inoltre, stabilisce alcune norme transitorie per favorire la messa a punto della fase attuativa della legge da parte degli enti locali.

L'Art. 48 prevede la norma finanziaria.

Titolo X - modifiche di legge ed abrogazioni - dall'Art. 49 al 51: abrogazioni ed errori materiali della legge regionale 27/2000; Artt. 52 e 53: implementazioni delle norme della stessa legge regionale 27; l'Art. 54 contiene le modifiche al comma 9 dell'Art. 8 della Legge 53/74 per gli interventi sugli annessi agricoli. Infine, l'Art. 55 abroga alcune norme di legge regionali che sono ricomprese nell'ambito della presente legge.

È evidente, da tutto quanto detto, che la Commissione stessa ha esaminato, con un grande dispiego di attività, di cui do pubblicamente atto al Presidente Gobbini, il disegno di legge, dedicando allo stesso un'elaborata attività istruttoria, iniziata con un'audizione ampiamente partecipata, seguita da numerose riunioni di Commissione.

Con le osservazioni sopra dette, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, e sottopone questo atto all'approvazione del Consiglio regionale.

ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE PRESIDENTE PIETRO LAFFRANCO.

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere Tippolotti. Ora le relazioni di minoranza, il collega Melasecche e poi il collega Donati. Prego, collega Melasecche.

MELASECCHÉ, Relatore di minoranza. Da mesi si poneva con evidenza la necessità di un intervento da parte della Giunta in questa materia, e forse si sarebbe dovuto affrontare per tempo un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria, chiamate troppo spesso ad applaudire le iniziative mediatiche del Governo regionale, come nel caso del Patto per lo Sviluppo, relegate invece, con una certa sufficienza, a ruoli del tutto marginali quando si tratta di incidere nei meccanismi che determinano le scelte concrete nell'economia regionale e non solo.



Nell'approfondire il disegno di legge, sono emerse ripetutamente problematiche che attengono più specificamente all'urbanistica, ma la cui definizione è apparsa in questa fase necessaria. Si sarebbe dovuto più razionalmente definire prima il contesto normativo regionale su quest'ultima materia per poi procedere sollecitamente con l'edilizia. Così non è avvenuto, e si avvertono vuoti, squilibri normativi, riferimenti incerti, oltre ad una serie articolata di proposte che, vista la strettissima correlazione tra i due ambiti, non si è ritenuto di recepire, rinviando ad una legge quadro che, così facendo, viene posposta a quella in discussione. Sono non scelte, queste, che producono confusioni difficili da rimediare successivamente.

Ricordo doverosamente che il testo proposto dalla Giunta è stato oggetto, già in fase iniziale, di ben 63 variazioni proposte dalla stessa Giunta, 12 emendamenti autonomi, 22 emendamenti conseguenti all'audizione consiliare e la correzione di 29 errori materiali. È seguito un lavoro intenso di analisi e revisione da parte del servizio legislativo del Consiglio per un contributo determinante apportato al miglioramento del testo, sia da un punto di vista sostanziale che formale.

Su questo aspetto mi permetto sommessamente di ribadire quanto detto in numerose altre occasioni: la produzione legislativa in termini di qualità e quantità lascia molto a desiderare. Le promesse di razionalizzazione nei confronti della notevole mole della legislazione prodotta in trent'anni non sono mai state attuate, e su questo il nostro giudizio è fortemente negativo. Si chiede da parte di alcuni l'aumento del numero dei Consiglieri regionali, ma poi nei fatti non si concretizzano iniziative che competono alla Giunta, di proporre una revisione generalizzata della normativa, stratificata in molti anni di attività. In questo avremmo potuto differenziarci dalla maggioranza delle altre regioni, che in alcuni casi invece ci hanno dato punti di distacco in quanto a volontà di razionalizzazione.

L'eccellenza poteva, anche in questo caso, essere conseguita con una legislazione metodologicamente diversa, dotando l'Umbria di strumenti definiti, limitati, onnicomprensivi. Insisto nel proporre al Presidente del Consiglio un'iniziativa nei confronti della Giunta, perché sono convinto si possa finalmente affrontare questo problema che, lungi dal trovare soluzione, va viceversa, di mese in mese, sempre più acuendosi, con una produzione di nuovi testi che continuano a rinviare ai numerosi precedenti, obbligando tutti ad un lavoro improbo, quanto




inutile, di confronto contestuale. Sia per questa legge che, ad esempio, per quella sui rifiuti, per le cave, la Commissione è stata costretta ad un lavoro improbo che non le compete, di rivisitazione e di coordinamento, che va espletato necessariamente e preventivamente dalla Giunta e dagli organi che ad essa fanno capo.

Un minimo di ricostruzione è indispensabile, anche se non mi dilungherò, come ha fatto il Consigliere Tippolotti, nell'analisi riga per riga e punto per punto dell'intero testo, perché poi l'andremo a svolgere gradualmente quando andremo ad esaminare l'articolato.

A fronte dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2003, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, cioè il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la Regione dell'Umbria ha sentito la necessità di intervenire in un ambito di legislazione concorrente, per caratterizzare in modo autonomo la materia che, grazie alla volontà del legislatore nazionale, ha già subito una profonda rivisitazione rispetto alla sedimentazione di un'enorme quantità di leggi ed interpretazioni del passato.

Il Testo Unico, in assoluta sintesi, riunisce e coordina le norme sui titoli abilitativi e quelle in tema di abitabilità ed agibilità, e le norme sulla normativa tecnica dell'attività edilizia. C'è quindi una riduzione dei titoli abilitativi, una facoltizzazione delle Regioni ad ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. C'è l'istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia, snellimento della procedura per il rilascio del permesso di costruire, attraverso l'eliminazione dell'obbligatorietà del parere della Commissione Edilizia. C'è il potenziamento del ruolo della Conferenza dei servizi, di forme di collaborazione e consultazione tra amministrazione e il cittadino istante, di razionalizzazione della tempistica procedimentale e di eliminazione degli aggravii. Su questo il legislatore nazionale, per la prima volta, finalmente ha dato tutta una serie di normative e di indirizzi estremamente chiari ed innovativi.

Il quadro delle competenze legislative viene meglio definito dalla sentenza della Corte Costituzionale del 1° ottobre 2003, n. 302. A differenza di quanto sostenuto dalle Regioni Umbria, Emilia Romagna e Toscana, la Suprema Corte stabilisce che l'edilizia afferisce alla materia "governo del territorio", quindi ricade nella potestà concorrente, con il relativo obbligo per le Regioni a conformarsi ai principi fondamentali fissati dal legislatore statale. Non viene, quindi, condivisa - e questo è essenziale - la posizione assunta dalla Regione Umbria, che rivendicava una competenza esclusiva in questa materia e l'asserita quanto infondata



impossibilità da parte dello Stato di introdurre testi unici sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Potremmo osservare che la sistematica contrapposizione di questa Giunta, in modo politicamente ed ideologicamente aprioristico, nei confronti di qualsiasi iniziativa del Governo nazionale, salvo poi sollecitare, magari tardivamente, interventi a sostegno dell'Umbria, o pretese di interventi su problemi irrisolti a livello locale, appare spesso velleitaria ed inopportuna per gli interessi degli umbri.

Per quanto riguarda la legge in discussione, rimangono al momento numerosi vuoti, evidenziati in modo autonomo anche dagli stessi Consiglieri della maggioranza, che hanno partecipato in Commissione all'approfondimento dell'articolato; vuoti con una valenza politica particolarmente significativa, in alcuni casi, dal contenuto tecnico abbastanza problematico, come d'altronde è caratteristica di questa materia. In questi casi è prevalsa la necessità da parte della Giunta di recuperare comunque il tempo trascorso invano, piuttosto che la disponibilità al necessario approfondimento. A molti punti interrogativi non si è data una risposta o sono state date risposte incerte ed ambivalenti, pur di portare il testo in aula ed approvarlo comunque a tutti i costi.

Rimangono, ad esempio, irrisolti numerosi quesiti in merito ad alcune problematiche intervenute in Commissione: la salvaguardia dei tracciati stradali, che tale poi non è, o non è soltanto, in quanto impedire l'edificazione a distanza ravvicinata dal sedime delle grandi vie di comunicazione regionale ed interregionale significa spesso tutelare la salute dall'inquinamento acustico e non solo, tutelare la fruizione del paesaggio dall'interposizione di un'edificazione di bassissima qualità, che spesso si è frapposta in questi anni in modo prepotente e miope tra il turista e i molti borghi che caratterizzano oggi l'Umbria, e che avrebbero potuto ulteriormente caratterizzare in futuro la nostra differenza rispetto a regioni ed aree geografiche in cui manca tale attenzione e sensibilità.

Per quanto riguarda il recupero dei sottotetti, su cui c'è stata una disponibilità generale alla riconsiderazione rispetto al passato, non si è voluto, con l'introduzione di un emendamento che assegna ai Comuni la potestà generica di escludere parti del territorio da questa possibilità, senza dare a tutti i Comuni un indirizzo univoco che potesse conferire una certa assonanza agli interventi che si andranno a realizzare; si è andati, di fatto, contemporaneamente, a ridurre la portata di questa normativa. Non è stato, a mio parere, in



modo puntuale tenuto in considerazione il problema di un'adeguata salvaguardia del cittadino utente, e i primi due emendamenti da noi presentati rispecchiano esattamente questo punto.

In più occasioni, nel corso di questa legislatura, c'è stata la consonanza - mi riferisco in modo particolare al Partito della Rifondazione Comunista - da parte di alcuni partiti, di alcuni Consiglieri che poi sono passati all'opposizione, rispetto ad alcune proposte del centrodestra. Ricordo tra tutte quella relativa alla necessità di obbligare la Giunta a predisporre il Piano regionale per l'energia, che sta tardando ulteriormente, oltre i ritardi già accumulati. Se queste prese di posizione non sono strumentali, come noi vogliamo credere, ma dettate da autonome convinzioni politiche, non si vede come mai da parte di alcune formazioni politiche o da parte dell'intera maggioranza non ci sia la disponibilità a recepire la nostra proposta sul non raddoppio per i Comuni di Perugia e di Terni dei tempi massimi di risposta da parte degli Sportelli Unici per l'edilizia, e l'altro emendamento che prevede obbligatoriamente l'unificazione dello Sportello Unico per l'edilizia con lo Sportello Unico per le attività produttive.

Inoltre, considerato che tale legge presenta caratteri fortemente correlati con l'urbanistica, e considerata quindi la non facile scindibilità della materia, questo momento poteva essere favorevole all'accoglimento di proposte che venivano da un associazionismo culturale non giacobino, da sempre attento alla salvaguardia della qualità della vita e di quei valori paesaggistici, storici ed architettonici, primo patrimonio dell'Umbria. Tra questi, ad esempio, l'accoglimento della proposta di fissare per i centri storici di altura o anche di pianura una fascia di rispetto di territorio non urbanizzato, tenuto conto degli scempi avvenuti anche in Umbria, dal dopoguerra ad oggi. Anche su questo non ci sono state aperture da parte della maggioranza.

Quindi ci sono, al momento, degli obiettivi mancati, secondo noi, e c'è la delusione di non aver trovato da parte della maggioranza altrettanta disponibilità, da noi dimostrata, al confronto e al recepimento di proposte che andavano in modo chiaro ed inequivocabile verso un'efficienza e un'efficacia di questa proposta legislativa.

Numerose altre proposte ci lasciano perplessi: quella, ad esempio, che prevede l'incremento degli oneri abilitativi, aumentando i balzelli nei confronti dei cittadini per quanto riguarda l'incremento degli oneri relativi alle urbanizzazioni secondarie, ad esempio nei



confronti delle costruzioni cimiteriali, per cui i cittadini sono oggi in Umbria tartassati, sia perché vanno a pagare la controprestazione per le realizzazioni cimiteriali richieste in modo diretto, vanno a pagare con la fiscalità generale per quanto riguarda l'ICI e gli altri contributi, e andranno a pagare ulteriormente, con questa legge, per realizzare urbanizzazioni secondarie. Credo che, da questo punto di vista, l'introduzione surrettizia di ulteriori balzelli sia un dato che in questo caso si poteva assolutamente evitare.

Altro esempio: nel caso in cui il cittadino sia costretto a ricorrere al commissario ad acta perché il responsabile del procedimento ha fatto decorrere inutilmente i termini previsti, che secondo noi sono comunque eccessivi, incredibilmente la spesa del commissario è a carico del Comune, e non del dirigente che non ha provveduto a quanto era doveroso da parte sua.

Abbiamo ulteriori dubbi in ordine all'adozione del silenzio-rifiuto rispetto al silenzio-assenso, introdotto nella normativa nazionale dal Governo di centrodestra proprio come principio fondamentale di un rapporto essenzialmente democratico tra Pubblica Amministrazione e cittadino.

Altro aspetto che non ci convince: la possibilità da parte dei Comuni di pretendere di non acquisire in proprietà spazi privati assoggettabili ad uso pubblico, ma poi acquisendone la fruizione senza andare a sopportarne l'onere, mettendo il cittadino nella condizione di averne almeno il risarcimento.

Per quanto riguarda poi l'aspetto del condono, noi siamo per una cultura che rispetti le regole ed il territorio, non però in modo generico e farisaico, come a parole troppo spesso fa un certo tipo di sinistra. Quando i piani regolatori tardano per decenni; quando l'urbanistica è contrattata, come è avvenuto in Umbria per molti anni; quando prevalgono le varianti ai piani regolatori generali; quando le richieste dei cittadini vengono vagliate a seconda dell'appartenenza politica del richiedente; quando prevale la logica dei piani attuativi da gestire in necessaria assonanza con le maggioranze locali; quando i piccoli che non hanno legami e cordoni ombelicali debbono attendere una vita per ottenere spesso piccole cose necessarie alla vita quotidiana, allora tende a prevalere la logica del "fai da te", che non può avere la prevalenza su quella della legalità e delle regole, ma è motivata troppo spesso dalla disattenzione della Pubblica Amministrazione.

In tutti questi casi, e sono la stragrande maggioranza dei piccoli abusi edilizi - il secondo



bagno, un piccolo annesso agricolo in fondi effettivamente coltivati da pensionati - talvolta una giacobina e burocratica rigidità impedisce di realizzare tali strutture correttamente e con tipologie qualitativamente apprezzabili, determinando frequentemente il sorgere di situazioni irregolari. Ai margini di centri abitati, soprattutto nelle città di maggiori dimensioni, anche in Umbria, sono sorte brutte baraccopoli ad iniziativa di persone che hanno la passione per la coltivazione del proprio orto, attività talvolta impedita in modo miope dalle stesse amministrazioni comunali.

Se la Giunta dovesse orientarsi, come sembra, in modo analogo ad altre Regioni dello stesso colore politico, il rischio per tutti coloro che intendessero utilizzare le previsioni della legge nazionale sarebbe quello di effettuare un'autodenuncia, con gravi problemi di contenzioso tra cittadini, Regioni e Stato. Non è vero, purtroppo, che la Regione Umbria è esente da questo fenomeno. Esistono, al di là di quelle che sono le statistiche ufficiali, numerosi - parlo non di centinaia, ma di migliaia - piccoli abusi che forse è opportuno andare a considerare. Lo ricordo per la storia: nel solo Comune di Terni il condono dell'85 fu interessato da oltre 12.000 pratiche, il secondo condono fu interessato da altre migliaia di pratiche. Io sono convinto che, se questa maggioranza dovesse chiudersi di fronte a tale fenomeno, e non andarlo a considerare nella sua vera essenza, si creerebbero condizioni di assoluta sperequazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, e penso che questo non sia interesse di alcuno.

Per questa ragione, oltre ai primi due emendamenti da noi presentati, su cui invito i singoli Consiglieri della maggioranza a fare un attimo di riflessione, chiederemo, signor Presidente del Consiglio, una sospensione dei lavori, successivamente ai vari interventi, per poter definire ulteriori emendamenti che ci auguriamo possano essere almeno in parte tenuti in considerazione dalla maggioranza. Da questo atteggiamento della maggioranza deriverà una nostra posizione in ordine al voto finale su questa legge.

ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE PRESIDENTE VANNIO BROZZI.

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere Melasecche. Diamo ora la parola al Consigliere Donati.



DONATI, *Relatore di minoranza*. Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio, volto a dettare nuove norme per l'attività edilizia nella nostra regione, è da considerarsi un atto dovuto, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico statale attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. È non irrilevante ricordare che, nel periodo intercorrente tra la sua pubblicazione e la sua effettiva entrata in vigore, nel luglio del 2003, sono stati emanati altri provvedimenti legislativi che in parte hanno modificato il contenuto del Testo Unico.

L'obiettivo, però, che i legislatori nazionali si prefiggevano è rimasto lo stesso, cioè operare per determinare la necessaria unitarietà normativa nel settore dell'edilizia, uno dei settori strategici dell'economia nazionale e, come sappiamo, anche della nostra economia regionale. Condivisibile l'obiettivo, meno condivisibile il risultato raggiunto con tale provvedimento della Giunta regionale, secondo il nostro parere, naturalmente, quello del Gruppo Misto Comunista, ma, a quanto sembra, parere critico condiviso da altri soggetti regionali interessati alla materia. Invece di fare chiarezza nelle procedure e nei comportamenti, a tutto vantaggio dei cittadini e degli operatori professionali ed economici del settore, si è alimentata una generale confusione di ruoli, si sono attivate procedure incerte e comportamenti insicuri, che certamente non giovano all'indispensabile maggiore efficienza da tutti richiesta alla Pubblica Amministrazione.

In un panorama nazionale di tale genere, non certo idilliaco, questo disegno di legge della Giunta regionale propone delle innovazioni apprezzabili rispetto al quadro normativo statale, ma in misura, secondo noi, del tutto insufficiente, non in grado cioè di modificare sostanzialmente norme burocratiche che solo sulla carta sembrano favorire i cittadini attraverso la Pubblica Amministrazione. Di fatto esse impediscono un indispensabile snellimento delle procedure edilizie, danneggiando così fortemente cittadini, professionisti ed imprese.

Il provvedimento della Giunta in discussione non prevede una decisa e riconoscibile riorganizzazione degli uffici preposti al rilascio del titolo abilitativo all'edificazione; lo stesso Sportello Unico, positiva innovazione prevista nel disegno di legge della Giunta, non



sostituisce, come avrebbe dovuto, uffici ed organi esistenti attraverso auspicabili accorpamenti e conseguenti soppressioni di tali uffici ed organi. È un aspetto, questo, da non sottovalutare, presente addirittura nel Testo Unico statale, che evidentemente non si è voluto recepire nel provvedimento regionale oggi in discussione in Consiglio.

Nel prevedere opportunamente delle procedure cosiddette “accelerate”, insieme ad un'estensione dell'obbligatorietà di applicazione della DIA per alcune pratiche edilizie, si tende a responsabilizzare maggiormente i tecnici liberi professionisti. È questo un fatto positivo, sicuramente apprezzato dai diretti interessati, ma nello stesso tempo nel disegno di legge non si offrono a questi operatori, a fronte delle accresciute loro responsabilità, le dovute garanzie rappresentate dalla pubblicità di tutte le normative, in uso in ogni singolo ufficio della Pubblica Amministrazione, in modo tale da uniformare con assoluta chiarezza interpretazioni normative e comportamenti conseguenti, validi non solo per tutti gli operatori ma anche per tutti i cittadini dell'Umbria.

L'impostazione complessiva del provvedimento risente, come è già stato ricordato, dei condizionamenti imposti dai Comuni più grandi, o, meglio, dalla volontà politica di difendere ad oltranza il loro potente apparato burocratico. Incentivare un maggiore ricorso alle procedure accelerate e alla DIA significa, nei fatti, favorire il disimpegno, anche involontario ma sicuro, degli uffici pubblici preposti. Meno attività istruttoria per loro, quindi meno responsabilità diretta; una scelta politica, questa, assolutamente non condivisibile.

La Giunta, con questo provvedimento, intendeva porsi l'obiettivo di semplificare le norme e rilanciare l'attività edilizia nella nostra regione. Il testo arrivato in Consiglio non consente di raggiungere tale obiettivo, è fortemente lacunoso e sostanzialmente deludente, non semplifica le norme almeno quanto sarebbe necessario, non rilancia l'attività edilizia, anzi, per certi aspetti, penalizza i cittadini e le imprese, ostacolando fuori luogo l'iniziativa edilizia pubblica e privata, e ciò nonostante sia stato migliorato dai numerosi emendamenti approvati in Commissione, anche grazie alle costruttive critiche e agli importanti suggerimenti fatti pervenire dalle diverse parti sociali operanti nel settore.

Le nuove norme inserite nel provvedimento non prevedono, come sarebbe stato invece necessario, l'istituzione obbligatoria per i Comuni e gli altri enti interessati di un efficiente sistema informatizzato, capace di veicolare tempestivamente tutti i dati e le informazioni



tecniche, anche attraverso l'utilizzo innovativo della posta elettronica.

Un altro limite del provvedimento riguarda l'auspicata da molti, e non solo da parte dei liberi professionisti, unificazione normativa nel settore edilizio, sacrificata, verosimilmente, sull'altare del rispetto sacrosanto delle autonomie locali, di cui è ricca la nostra pur piccola regione. Un principio, questo, politicamente condivisibile in generale, ma non proprio corretto in questo delicato settore della nostra economia, qual è il settore dell'edilizia, che, proprio per la sua natura particolare, necessiterebbe di una politica di co-pianificazione e regolamentazione regionale, omogenea su tutto il territorio regionale.

In questa direzione sarebbe stato necessario maggiore coraggio da parte della Giunta regionale, una maggiore capacità di incidere sulla prassi consolidata nel settore, magari avendo chiesto preventivamente ai Comuni e alle Provincie qualche piccola rinuncia alla loro autonomia, in cambio di una vera semplificazione delle procedure, funzionale agli interessi dei cittadini umbri; ciò a vantaggio della rapidità e della completezza delle risposte da fornire doverosamente ai cittadini e alle imprese in tempi certi e non biblici, come spesso avviene oggi da parte della Pubblica Amministrazione.

Così non è stato. Con questo provvedimento, tanto atteso dalla società regionale, la Regione assume un'iniziativa sì importante, ma non sufficiente al fine di modernizzare e rendere snello un apparato burocratico che continuerà ad essere elefantiaco, fuori dal tempo, comunque dannoso per l'intera economia regionale.

Queste sono solo alcune brevi considerazioni critiche che ci sentiamo di avanzare, come Gruppo Misto Comunista, sull'impostazione politica del disegno di legge, che detta nuove norme per l'attività edilizia nella nostra regione. I contenuti di tale legge, per loro natura, presentano di fatto i caratteri di una vera e propria nuova legge urbanistica regionale, pur non avendone tutti i crismi e neanche l'ambizione dichiarata. Nel complesso giudichiamo questo provvedimento largamente insufficiente, lacunoso, deludente, non rispondente alle reali esigenze di un settore, quale quello edile, che continua ad essere - i dati statistici lo confermano - un settore trainante per l'intera economia regionale.

ASSUME LA PRESIDENZA IL PRESIDENTE CARLO LIVIANTONI.



PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. Pregherei i colleghi Consiglieri di fare silenzio. Pregherei anche il pubblico di stare al proprio posto e di fare silenzio. È aperta la discussione generale. Se non ci sono iscritti a parlare... Consigliere Melasecche, lei ha parlato adesso...

MELASECCHÉ, Relatore di minoranza. Sull'ordine dei lavori, Presidente. Durante il mio intervento - comprendo che c'era un po' di clamore, data la situazione generale - avevo annunciato, nel caso in cui non ci fossero iscritti a parlare, la possibilità di sospendere i lavori per articolare nel dettaglio alcuni emendamenti che vorremmo proporre, ulteriori rispetto a quelli che abbiamo già presentato.

PRESIDENTE. Intanto vediamo se ci sono iscritti a parlare, poi chiederà la sospensione. Se non ci sono iscritti a parlare, e se ovviamente la Giunta regionale non intende intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale. Delle repliche non credo che ci sia bisogno, avendo ognuno fatto la propria relazione. C'è la proposta del Consigliere Melasecche di una sospensione di quindici minuti, prima della lettura dell'articolato. Se non ci sono osservazioni contrarie, sospendo il Consiglio regionale per quindici minuti.

La seduta è sospesa alle ore 11.54.

La seduta riprende alle ore 12.27.

PRESIDENTE. Colleghi, prendere posto. Prima di passare alla lettura dell'articolato, è vero che è irrituale, però, essendo stato presentato da tutti i gruppi consiliari, oltre che dalla Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio regionale, un ordine del giorno riguardante la vicenda AST, che leggerò, lo metterei in votazione prima di passare alla lettura dell'articolato:

“Il Consiglio regionale esprime piena e convinta solidarietà ai lavoratori delle acciaierie di



Terni, aderendo allo sciopero generale convocato per il giorno 6 febbraio a sostegno della drammatica vertenza apertasi a seguito dell'annunciata volontà di ThyssenKrupp di chiudere il reparto "magnetico" del sito produttivo di Terni"; ovviamente sarà presente anche il gonfalone della Regione.

"Il Consiglio regionale dell'Umbria, consapevole della gravità delle decisioni annunciate, che mettono a rischio centinaia di posti di lavoro, sottolinea innanzitutto la valenza regionale e nazionale della "vertenza AST" e giudica inaccettabili le motivazioni sin qui addotte dalla proprietà per giustificare una scelta che appare dettata esclusivamente da pesanti errori di gestione da parte del management; errori che non è possibile far ricadere sui lavoratori.

Le acciaierie di Terni rivestono un ruolo centrale nella produzione nazionale di acciai di qualità e rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di Terni e dell'intera Umbria.

È dunque compito irrinunciabile di tutte le istituzioni umbre, del Governo nazionale, delle forze economiche e sociali e delle organizzazioni sindacali battersi unitariamente affinché le acciaierie di Terni continuino a vivere come sito di produzioni integrate dell'acciaio".

Le firme sono: Lorenzetti, Liviantoni, Baiardini, Melasecche, Crescimbeni, Sebastiani, Donati, Vinti, Girolamini, Finamonti e Bocci (uno per gruppo).

Si vota; chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE. Comunico che il Consiglio regionale è convocato per lunedì 9 febbraio, alle ore 9.30, presso l'aula consiliare del Comune di Terni, Palazzo Spada, Corso del Popolo 14, ai fini di: "Trattazione argomento relativo gravissima crisi siderurgia ternana". Ovviamente, a questo Consiglio inviterò sia il Sindaco che il Presidente della Provincia di Terni, che i rappresentanti delle categorie economiche; cercheremo di svolgere i lavori nella mattinata.



OGGETTO N. 3

NORME PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Relazione della Commissione Consiliare: II

Relatore di maggioranza: Consr. Tippolotti

Relatori di minoranza: Consr. Melasecche Germini - Consr. Donati

Tipo atto: Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

Iniziativa: G.R. Delib. n. 1858 del 02/12/2003

**NORME PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI E TURISTICO-RICETTIVI DEI
SOTTOTETTI E DI ALTRI VOLUMI IMMOBILIARI.**

Relazione della Commissione Consiliare: II

Relatore di maggioranza: Consr. Tippolotti

Relatori di minoranza: Consr. Melasecche Germini - Consr. Donati

Tipo atto: Proposta di legge regionale

Iniziativa: Consr. Modena, Sebastiani e Laffranco

Atti nn. 1951-1206 e 1951-1206/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla lettura dell'articolato. Ci sono emendamenti all'Art. 1? Se non ci sono emendamenti, diamo lettura dell'Art. 1.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 1.

PRESIDENTE. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Melasecche.

MELASECCHÉ, *Relatore di minoranza.* In merito a questo articolo, avevamo proposto, per tutta una serie di ragioni che adesso non sto ad illustrare, perché andremmo oltre le ore 13.00, in ordine alle finalità e all'oggetto... Ad ogni buon conto, sintetizzo: noi riteniamo che in questo articolo si sarebbe potuta articolare meglio questa fase iniziale della legge, per cui riteniamo di astenerci.



PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'Art. 1.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 2.

PRESIDENTE. Se non ci sono interventi, metto in votazione l'Art. 2.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 3.

PRESIDENTE. Prego, Consigliere Laffranco.

LAFFRANCO. Intervengo molto brevemente, perché il dibattito in sede di Commissione, almeno su questo articolo, era stato ampio, e già insieme al collega Melasecche avevamo richiesto, in ordine a due concetti importanti, quello della manutenzione ordinaria e quello della ristrutturazione edilizia, alcune modifiche. Trattandosi di norme di carattere tecnico, non abbiamo ritenuto in questa sede di riproporre degli emendamenti soppressivi, che peraltro avevamo già proposto in sede di discussione.

Facciamo però presente che questo articolo, pur essendo riferito alle definizioni, quindi a concetti di carattere formale, in realtà ha anche delle valenze di carattere sostanziale assai importanti. Per questo in Commissione chiedemmo, a proposito del concetto di manutenzione ordinaria, l'eliminazione dell'espressione "qualità dei materiali" e, a proposito del concetto di ristrutturazione edilizia, l'eliminazione dell'espressione "sagoma ed area di sedimenti preesistenti". Su questo argomento non abbiamo trovato la condivisione della



maggioranza della Commissione, e per questo motivo, oggi, pur non ritenendo di dover ripresentare proposte emendative, riteniamo di esprimere un voto contrario all'Art. 3.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'Art. 3.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 4.

PRESIDENTE. Consigliere Modena, prego.

MODENA. Questo articolo, l'istituzione della Commissione comunale, anche come architettura complessiva, vede un giudizio favorevole; però ci sono due questioni, che sono state tra l'altro sottoposte anche in Commissione: una si riferisce al problema del parere che viene espresso dai geologi per le questioni relative ai dissesti, che sono state già esaminate e comunque respinte nei lavori della Commissione; l'altra è che noi riteniamo che, per quanto sia stato introdotto al penultimo comma il fatto che si rediga un apposito documento guida, questo non elimini dei problemi in ordine al fatto che forse alcuni criteri di fondo dovevano essere dettati o in forma abbastanza simile per tutti i Comuni, oppure prevedere eventualmente dei criteri guida dati dal Consiglio Comunale, ed inoltre prevedere l'obbligatorietà dei criteri guida stessi, perché altrimenti si corre il rischio che, trattandosi di una Commissione che è diventata obbligatoria rispetto a quella precedente, quella edilizia, che era facoltativa, possono a nostro avviso creare una serie di problemi per quanto riguarda l'uniformità, ma soprattutto la certezza.

PRESIDENTE. Consigliere Tippolotti, prego.

TIPPOLOTTI, Relatore di maggioranza. Per dichiararmi contrario a questo emendamento,



per due motivi. Il primo... *(voci fuori microfono)*... io sto leggendo l'emendamento, a firma Melasecche... se è ritirato, va bene... *(voci fuori microfono)*...

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'Art. 4.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 5.

PRESIDENTE. Questo emendamento presentato dai Consiglieri Melasecche ed altri, se ben si comprende, sostituisce l'intera pagina?... "Sostituzione Art. 5, comma 2, con...", vengono unificati con tre righe, e qui, essendo tutta una pagina... *(Voci fuori microfono)*... Allora è comma 6, viene corretto, è sostituzione del comma 6... Consigliere Melasecche, prego.

MELASECCHÉ, Relatore di minoranza. La legge è sicuramente fortemente innovativa e, al di là del fatto che purtroppo non sono stati recepiti, né mi sembra che si stiano recependo, i nostri suggerimenti, pur tuttavia ha degli aspetti di assoluta validità, anche perché recepisce in gran parte l'indirizzo della legge nazionale. In ordine a questo aspetto, e quindi all'emendamento che vado ad illustrare, chiedevamo che ci fosse una maggiore dose di coraggio da parte della Giunta nell'andare non a consentire, quanto ad obbligare i Comuni a dare una forma di evidente modernizzazione, andando ad unificare gli Sportelli Unici per l'edilizia con quelli delle attività produttive, perché in questo modo il *front office* nei confronti dei cittadini è solo uno; diversamente il rischio è che rimangano due strutture comunali, due dirigenti, due diverse possibilità, come è avvenuto in passato, di interpretazione delle leggi, quindi ulteriore confusione. Su questo chiediamo che ci sia da parte della maggioranza la possibilità di esaminarlo non in maniera aprioristica, ma venendo incontro alle esigenze di un'efficacia della legge.



PRESIDENTE. Prego, Consigliere Antonini.

ANTONINI. Noi siamo sostanzialmente d'accordo sui principi che vengono espressi; anche noi auspichiamo che ci sia un unico sportello sia per l'edilizia che per le imprese, così come per tante altre attività che afferiscono all'amministrazione comunale. Quindi il *front office* unico è sicuramente un argomento sul quale ragionare molto seriamente, ed un obiettivo che dobbiamo perseguire. Il Comune di Spoleto ne ha inaugurato uno sabato scorso, e crediamo sia quella la strada.

Crediamo, però, altresì, che vada rispettata l'autonomia delle singole amministrazioni; quindi la nostra proposta è che il comma 6 venga così modificato, e credo in questo modo di poter ricomprendere anche l'emendamento della minoranza: "I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano allo Sportello Unico per l'edilizia...", anziché "possono affidare", quindi c'è una volontà precisa, espressa del Consiglio regionale, che però tiene conto anche dell'autonomia delle singole istituzioni. Ripeto: "I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano allo Sportello Unico per l'edilizia anche i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per le attività produttive". Quindi, con "affidano" ricomprendiamo tutto, rispettando però l'autonomia delle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Allora, si può trasformare questo vostro emendamento in un emendamento tecnico: togliere "possono affidare" e mettere "affidano". Quindi metterò in votazione l'articolo emendato in questo modo. Quindi, al comma 6 l'articolo recita: "I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano allo Sportello Unico per l'edilizia etc.". Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'Art. 5, dando atto del ritiro dell'emendamento della minoranza.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.



Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 6.

PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti a firma Tippolotti: uno aggiuntivo, quale sesto comma, ed uno aggiuntivo, quale comma settimo. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione l'Art. 6.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo emendamento aggiuntivo a firma Tippolotti.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE. Metto in votazione il secondo emendamento a firma Tippolotti.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 7.

PRESIDENTE. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione l'Art. 7.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 8.

PRESIDENTE. Ci sono interventi? Consigliere Melasecche, prego.



MELASECCHÉ, *Relatore di minoranza*. All'Art. 8 proponiamo il seguente emendamento: dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni relative alla Commissione di cui all'Art. 4 si applicano anche all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e alle opere di interesse pubblico". Nell'esperienza di ognuno di noi, è capitato frequentemente che opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per il solo fatto che sono state prodotte da uffici tecnici di un Comune, specie nei grandi Comuni, operano delle difformità - delle assurdità, talvolta - di tipo stilistico, di opportunità, che veramente fanno rabbrivire. Sia per il fatto che si tratta di denaro pubblico, sia perché sono opere importanti, di norma, chiediamo che abbiano il parere comunque della Commissione, che in qualche modo possa valutarne la proprietà e non solo la tecnicità. Riteniamo che questo sia fondamentale per migliorare la qualità delle opere pubbliche, perché, ripeto, spesso, frequentemente, questo non avviene, e riteniamo che sia abbastanza grave. Non costituisce una duplicazione, ma solo un filtro, una verifica della qualità delle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi? Consigliere Tippolotti, prego.

TIPPOLOTTI, *Relatore di maggioranza*. Abbiamo valutato la questione, e consideriamo pleonastica la definizione del comma aggiuntivo al comma 2, perché, leggendo bene l'Art. 4, non vi è nessun riferimento che possa portare alle conclusioni cui arrivava il Consigliere Melasecché, non c'è nessun elemento che escluda che l'attività della Commissione istituita ai sensi dell'Art. 4 non possa intervenire anche nei confronti delle opere richiamate all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'Art. 8.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.



PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo, a firma Melasecche ed altri.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio non approva.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 9.

PRESIDENTE. Se non ci sono interventi, metto in votazione l'Art. 9.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

Il Consigliere Segretario Fasolo dà lettura dell'Art. 10.

PRESIDENTE. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione l'Art. 10.

Il Consiglio vota.

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE. Credo che, come tutti ben comprendono, essendo gli articoli 55, il Consiglio, per i motivi che abbiamo detto stamattina, si sospenda qui. Propongo l'autoconvocazione per martedì prossimo, sia per finire questo disegno di legge, che per la Question Time. Se non ci sono osservazioni contrarie, la seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 13.00.